

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari - Presidente

dott. Antonella Allegra - Consigliere Relatore

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

J. A., nato in Tunisia il (omissis).(omissis).1983 (c.f. omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. ...del foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna, via....

APPELLANTE

contro

la minore Y. J. nata a Bologna il (omissis).(omissis).2016, in persona del tutore Comune di Bologna (Avv....)

F. A. M., nata in Brasile il (omissis).(omissis).1995 e residente a Bologna, via (omissis) n. (omissis), rappresentata e difesa dall'Avv...., elettivamente domiciliata nel suo studio, in....

con l'INTERVENTO del Procuratore Generale, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.

in punto a: "appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna resa il 13 febbraio 2020 e depositata il 10 marzo 2021 avente ad oggetto la verifica dello stato di adottabilità del minore"

LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1- Con ricorso ex artt. 330, 333 e 336 c.c., in data 16.08.2016, il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, ritenuta sussistente una situazione di pregiudizio per la minore Y. J., nata a Bologna il 13/8/2016, per effetto delle complesse vicende familiari e penali che hanno riguardato i genitori, chiedeva al Tribunale l'apertura di un procedimento volto ad assumere le informazioni necessarie nei confronti di questi ultimi e l'adozione di provvedimenti in via provvisoria ed urgente diretti ad accertare la capacità genitoriale di J. A. e F. A. M.; l'affidamento ai Servizi Sociali della minore con accoglienza in struttura madre-figlia e la predisposizione di un progetto di sostegno alla genitorialità, di percorsi SERT per i genitori e di un calendario di incontri genitori-figlia.

La minore era nata prematuramente in data 13.08.2016, in anticipo di quattro settimane ed era risultata positiva alla cocaina; la coppia genitoriale era già assistita dai Servizi Sociali, essendo stato in precedenza instaurato altro procedimento a scopo adottivo in relazione ad un altro figlio, M. A. J.

- Con decreto provvisorio del 18.08.2016, il Tribunale per i Minorenni disponeva in via d'urgenza l'affidamento della minore al Servizio Sociale affinché la collocasse in ambito protetto insieme alla madre, regolamentasse gli incontri con il padre in forma protetta e procedesse alle valutazioni sulle capacità genitoriali e di accudimento dei genitori.

- Con decreto definitivo dell'11 maggio 2017, il Tribunale per i Minorenni confermava l'affidamento della minore ai Servizi Sociali.

1.2- Con ricorso ex artt. 333 e 336 c.c., in data 6.04.2018, il PM chiedeva al Tribunale l'adozione di ulteriori urgenti provvedimenti volti a consentire il trasferimento della madre e della minore in un contesto abitativo di tipo familiare, stante il progressivo miglioramento delle capacità genitoriali materne.

- Con decreto provvisorio del 14.05.2018, il Tribunale disponeva la collocazione di madre e figlia presso una famiglia affidataria disponibile a sostenerle nella prosecuzione del loro percorso.
- Con ulteriore decreto provvisorio del 6.09.2018, stante la riemersione di importanti fragilità e criticità materne, il Tribunale per i Minorenni disponeva il collocamento della minore in protezione e la autonoma prosecuzione del proprio percorso terapeutico per la madre, non sussistendo le condizioni per ipotizzare un nuovo percorso in struttura madre-figlia.
- Con decreto provvisorio del 12 dicembre 2018, il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna sospendeva i genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia; nominava quale tutore i Servizi Sociali affidatari affinché disponessero la collocazione della minore presso idonea famiglia, interrompessero gli incontri con i genitori, con facoltà di riprenderli ove opportuno ed in forma protetta, e riferissero sulle capacità genitoriali e sulla esistenza di parenti entro il IV grado.

1.3- Con ricorso ex artt. 8 ss. L. 184/1983, il PM chiedeva l'apertura del procedimento volto alla dichiarazione dello stato di abbandono ed adottabilità della minore e formulava istanza di decadenza di entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

- Con decreto provvisorio del 07.01.2019, il Tribunale per i Minorenni disponeva l'apertura del procedimento n. 8/2019 volto alla dichiarazione di adottabilità della minore Y. J. e confermava il decreto provvisorio del 12.12.2018 che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale.
- Con sentenza n. .../2020, resa in data 13.02.2020 e depositata il 10.03.2020, il Tribunale, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore con rescissione dei rapporti con la famiglia di origine e mantenimento della collocazione presso la famiglia individuata a scopo adottivo, in considerazione del persistere delle problematiche di entrambi i genitori e la prognosi di non recuperabilità delle competenze genitoriali che rendevano evidente lo stato di abbandono.

Si evidenziava, in particolare, la fragilità, anche psichica, della madre, la quale aveva interrotto il percorso con il Centro di Salute Mentale, aveva reso impossibile la prosecuzione dei progetti di sostegno intrapresi (anche di collocazione con la minore presso una comunità) e si era resa protagonista di episodi violenti e pregiudizievoli in presenza della bambina.

Il padre, poi, poco collaborante e a tratti aggressivo, annoverava precedenti penali ed era stato arrestato per traffico di stupefacenti e da allora (febbraio 2018) Y. non lo aveva più visto, sicché il rapporto con il genitore (che in precedenza esisteva solo grazie ad incontri protetti) non poteva dirsi significativo, in considerazione dell'età della bambina (nata nel 2016) e tanto meno recuperabile

*

2.a- Avverso tale sentenza, con ricorso depositato il 18 febbraio 2021, ha proposto appello J. A. lamentando

- l'illegittimità per violazione del diritto alla genitorialità riconosciuto ai detenuti, l'insufficienza istruttoria e il difetto di motivazione stante la pressoché totale assenza di coinvolgimento del padre e dell'assenza di opportuni approfondimenti rispetto alla figura paterna ed al suo ruolo nel rapporto con la minore, che prima dell'esperienza carceraria definiva buono e caratterizzato dall'interesse del padre, il quale non aveva mai fatto mancare alla figlia affetto e attenzione. In particolare, l'appellante contesta il ruolo ingiustificatamente marginale attribuito alla figura paterna e la preclusione nei suoi confronti della possibilità di incontrare la figlia fin dall'inizio della sua detenzione (nonostante l'interesse dimostrato all'udienza tenutasi presso la Casa Circondariale di Bologna in data 24.09.2019) e la lesione del diritto alla genitorialità sia del padre che del minore tutelato sia in ambito nazionale che sovranazionale e in particolare dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal quale discende la necessità di mantenere i legami del minore con la famiglia d'origine e la necessità di garantire il suo sviluppo in un ambiente sano: conseguentemente, laddove sussista un legame familiare, tale legame deve essere garantito.

Nel caso di specie, l'appellante sostiene di aver manifestato l'assoluta disponibilità nei confronti dei Servizi Sociali e della minore e che, ingiustificatamente, tale richiesta sarebbe rimasta inevasa con conseguente illegittimità dei provvedimenti emanati che non avrebbero tenuto debitamente conto delle prerogative dell'appellante al mantenimento del diritto e dovere alla genitorialità.

Ha quindi chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte accolga le seguenti conclusioni:

"- disporre un percorso psicologico per il sig. J. A. al fine di attivare i contatti della minore con il padre in forma protetta.

- In subordine disporre CTU sulla persona del sig. J. A. al fine di valutare la sua capacità genitoriale.

- In ulteriore subordine collocarsi la minore presso una Comunità in Bologna, con contestuale regolamentazione degli incontri con padre."

2.b- Si è costituito il difensore della minore Y. J., in persona del tutore, eccependo, in via preliminare, la violazione dell'integrità del contraddittorio per difetto di notifica alle parti litisconsorti necessarie (il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni e la madre) e chiedendo la concessione di nuovo termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei confronti dei litisconsorti pretermessi e non costituitisi in udienza.

Nel merito, ha contestato l'appello chiedendone il rigetto, condividendo in toto la decisione del giudicante, essendo emerso in modo inconfutabile l'irrecuperabilità della funzione genitoriale e la sussistenza dello stato di abbandono della minore, tali da richiedere interventi di sostegno sin dalla nascita.

In particolare, il tutore ha contestato qualunque lesione del diritto alla genitorialità del padre in quanto detenuto, derivando la decisione piuttosto dalla mancanza delle competenze genitoriali, dal momento che dalle relazioni dei Servizi Sociali è emerso inequivocabilmente che nel corso degli incontri protetti, avvenuti regolarmente dal 2016 fino all'incarcerazione nel febbraio 2018, la

bambina ha assistito agli atteggiamenti aggressivi e minatori del padre nei confronti della madre e anche nei confronti degli operatori.

Analogamente nel corso dell'incontro degli operatori con l'appellante svoltosi presso la struttura carceraria durante il procedimento in essere, non sono emerse realistiche condotte propositive quanto piuttosto il permanere di condotte aggressive e poco concentrate sui bisogni della bambina, le cui esigenze ha difficoltà a comprendere (come rilevato nella relazione dello psicologo Dr....)

Ha chiesto quindi "In via principale:

- preliminarmente in rito:

concedersi nuovo termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 c.p.c. e 291 c.p.c., per la notifica del ricorso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza nei confronti dei litisconsorti pretermessi e non costituiti all'udienza del 16/12/2021;

- Nel merito:

respingersi il ricorso in appello proposto dal padre della minore sig. J. A., in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermandosi in ogni sua parte, nel superiore interesse della minore, l'impugnata Sentenza del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna in Bologna n. ../2020 emessa il 13/02/2020, depositata il 10/03/2020, per i motivi esposti in narrativa.

In ogni caso:

con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da disporsi in favore dello Stato."

2.c- A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio disposta dalla Corte all'udienza del 16 febbraio 2021, si è costituita F. A. M. sostenendo che, durante il giudizio di primo grado, la minore Y. non versava in stato di abbandono né era priva di assistenza morale e materiale da parte della madre, come a suo dire risulterebbe dalle relazioni dei Servizi Sociali (nelle quali ella afferma darsi atto della presenza costante della madre e della sua richiesta di aiuto ai Servizi Sociali al fine di risolvere le proprie problematiche senza abbandonare la figlia e altresì, un progressivo miglioramento della stessa fino alla sospensione della potestà genitoriale ed interruzione degli incontri protetti, successivamente ad uno scontro tra la Ferraro e gli Assistenti seppur in assenza della bambina).

La F. A. M. contesta l'operato dei Servizi Sociali sostenendo che la compromissione delle capacità genitoriali della madre sarebbe emersa improvvisamente nella relazione del 28.02.2019, solamente quattro mesi dopo aver riconosciuto alla stessa buone capacità genitoriali e proprio al momento dell'apertura del procedimento volto ad accertare lo stato di abbandono; i Servizi Sociali avrebbero allontanato la F. A. M. per dimostrare lo stato di abbandono ed ottenere la sentenza dichiarativa

dell'adottabilità senza compiere una adeguata valutazione delle capacità materne. La F. A. M. insiste per la nomina di una CTU diretta a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle proprie competenze e chiede l'ordine di esibizione in capo al Centro di Salute Mentale di relazione aggiornata sulle proprie condizioni cliniche, essendo le stesse recentemente mutate.

Ha quindi chiesto "In via principale,

riformare l'impugnata sentenza n. 37/2020 emessa dal Tribunale per i Minorenni dell'Emilia Romagna, revocando lo stato di adottabilità della minore Y. J. e conseguentemente attivare un percorso psicologico in capo alla madre Sig.ra F. A. M. di avvicinamento nei confronti della figlia, inizialmente in forma protetta fino al conseguimento in capo alla Sig.ra F. A. M. della potestà genitoriale.

In via istruttoria,

Si chiede l'ordine di esibizione in capo al CSM di relazione aggiornata sulle condizioni cliniche della Sig.ra F. A. M.. Si insiste, inoltre, nell'ammissione di CTU diretta a verificare l'effettiva e attuale possibilità di recupero delle capacità e delle competenze genitoriali in capo alla madre."

2.d- All'esito dell'audizione degli affidatari, disposta con ordinanza del 5 maggio 2022, e dell'acquisizione di un'ulteriore relazione aggiornata del Servizio sociale, all'udienza del 24 novembre 2022, le parti si sono riportate ai propri atti ed hanno insistito nelle proprie conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- L'impugnazione, basata sul richiamo ai generali principi in materia di diritti sanciti dalle carte costituzionali ed europee in punto di genitorialità, rispetto e protezione del diritto del minore a vivere nella famiglia d'origine e diritti dei detenuti a mantenere i legami familiari è destituito di fondamento, non trovando le doglianze dell'appellante riscontro nelle circostanze di fatto emerse, approfonditamente vagliate nel caso di specie.

In estrema sintesi vanno preliminarmente richiamati i principi ai quali è informata la giurisprudenza di legittimità, in adesione agli approdi di quella di Strasburgo, nella materia dello stato di abbandono di un minore e della conseguente sua adottabilità.

Com'è noto, la L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) sull'adozione attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario — considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico — e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Sulla indicata premessa, l'accertamento del giudice del merito finalizzato ad escludere lo stato di abbandono, ai fini di adozione, del minore deve muovere dalla riscontrata capacità dei genitori di accudire e prendersi cura del figlio o di

recuperare siffatte competenze entro tempi compatibili con la necessità del minore di uno stabile contesto familiare, in ragione di un rapporto di collaborazione con i Servizi Sociali intervenuti e secondo una manifestata progettualità genitoriale finalizzata al rientro del minore in famiglia senza, per contro, che il mero positivo riscontro di relazioni affettive tra genitore e figlio possa supplire alla riscontrata incapacità o ad un suo recupero nei termini anzidetti. In una più ampia cornice di collaborazione con il genitore nel recupero dell'indicata capacità, resta poi ferma la verifica circa la praticabilità di altre misure, positive e negative, anche di carattere assistenziale, volte a favorire il ricongiungimento del minore con i genitori biologici, ivi compreso l'affidamento familiare di carattere temporaneo, ai fini della tutela del superiore interesse del figlio (fra le numerose: Cass., Sez. I Civ., sentenza 26 giugno 2019, n. 17107 e Cass. 26/01/2011 n. 1837; Cass. 14/04/2016 n. 7391 ivi richiamate).

3.1- L'appellante si duole, in particolare, della insufficienza dell'istruttoria svolta, specie nei suoi confronti, del difetto di motivazione e della violazione del diritto alla genitorialità, doglianze che non possono nel merito essere accolte, avendo il giudice di prime cure compiutamente motivato e valutato la vicenda del caso di specie ed avendo correttamente adottato la soluzione maggiormente rispondente alla tutela ed al perseguimento del pieno interesse della minore.

In proposito è appena il caso di osservare che la sentenza oggetto di gravame è stata emessa a seguito di un lungo e complesso iter procedurale segnato dall'acquisizione di numerose relazioni dei Servizi Sociali e dall'emissione di svari provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, volti alla costante ricerca di una soluzione favorevole alla valorizzazione dei genitori e confacente l'interesse della minore, pur in presenza delle innumerevoli difficoltà, come inequivocabilmente si evince dalla dettagliata elencazione di tali provvedimenti, susseguitisi nel tempo, sopra testualmente richiamati.

E' sufficiente al riguardo osservare che — come si desume dalle dettagliate relazioni del Servizio, alle quali integralmente si rinvia — nonostante la grave condizione della coppia genitoriale, nucleo familiare già ben noto al Servizio Sociale, in quanto nucleo multiproblematico e con altro figlio (nato l'anno precedente) e già posto in protezione ed avviato a sua tutela a procedimenti a scopo adottivo, caratterizzato altresì dalle personali problematiche materne (a sua volta seguita da minorenni dal Servizio e collocata in Comunità educativa e portatrice di un disturbo borderline per il quale è sempre stata seguita e curata dal CSM) e paterne (quanto alle condotte penalmente rilevanti già poste in essere alla nascita della bimba) e dalla tossicodipendenza dei genitori (tanto che la bambina era nata positiva alla cocaina), già con il primo decreto provvisorio del 18 agosto 2016 depositato il 2 ottobre 2016 il Tribunale per i Minorenni ha provveduto ad affidare la minore al Servizio Sociale con l'incarico di collocarla in ambito protetto assieme alla madre e di regolare incontri protette con il padre, oltre che di procedere alla valutazione delle capacità genitoriali.

E' bene osservare che tale collocazione è stata attuata dopo il necessario ricovero in neonatologia della piccola Y., ed è perdurata per oltre un anno e mezzo, con l'attenta collaborazione e osservazione degli operatori, che hanno favorito, dandone atto, il progressivo miglioramento della lettura dei bisogni della bambina da parte della madre, mentre il padre è sempre stato in condizione

di frequentarla attraverso incontri protetti (pur manifestando sempre un atteggiamento poco collaborante e a tratti aggressivo).

Non solo: proprio nella massima volontà di favorire una solida e autonoma relazione della minore con i genitori, il servizio aveva progettato e sperimentato il trasferimento di Y. con la madre, con il supporto di una famiglia di accoglienza.

I rapporti della minore con il padre sono stati interrotti nel febbraio 2018, a seguito dell'arresto di quest'ultimo, ad oggi ancora in carcere.

Come già riportato dal Tribunale per i Minorenni, peraltro, il percorso evolutivo con la madre è venuto meno sul nascere, in quanto la stessa ha interrotto bruscamente la terapia e il percorso e durante gli incontri con la figlia ha tenuto gravi condotte (minacciando di portar via la bambina e di compiere atti autolesivi tenendola in braccio sporgendosi dal balcone e afferrando un coltello): ciò ha reso evidentemente necessario porre la bimba in sicurezza autonomamente.

Nonostante tutto ciò, nel frattempo, tenuto conto del legame affettivo e pur nell'impossibilità di procedere nuovamente alla collocazione i Servizi hanno riattivato gli incontri protetti, ma in occasione di un incontro con gli operatori (pur senza che la bambina abbia assistito all'episodio) la madre ha aggredito uno di loro, chiudendolo in una stanza e impossessandosi poi della pistola d'ordinanza di uno dei Carabinieri intervenuti.

3.2- Alla luce di quanto sopra non possono esservi dubbi circa la condizione di grave inadeguatezza dei genitori di Y. e circa l'inidoneità dei genitori a recuperare le capacità genitoriali in tempi compatibili con le sue esigenze di equilibrata crescita, e ciò anche in considerazione degli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado e di quanto emerso nel presente giudizio d'appello.

Quanto al padre, unico appellante, va anzitutto ribadito che egli, detenuto dal febbraio 2018, si trova oggi ristretto nella casa di detenzione di San Gimignano (SI) per scontare la pena di anni 7, mesi 9 e giorni 23 in esecuzione delle molteplici condanne definitive riportate nel certificato di casellario giudiziale aggiornato prodotto dal Procuratore Generale all'udienza del 24 novembre 2022 (fra le quali si annoverano condanne per detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti continuato in concorso, minaccia in concorso, danneggiamento su edifici, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che rifiuto di dare indicazioni circa le proprie generalità) e alle quali è conseguita, fra l'altro, la pena accessoria della "sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori per la durata della pena".

A prescindere dalla sua attuale condizione, J. A. ha in precedenza assunto comportamenti di notevole aggressività fisica e verbale (come riportato nelle relazioni del Servizio che hanno riferito dell'osservazione degli incontri e in particolare quella del 28 febbraio 2019 nella quale si riporta che egli ha minacciato più volte la moglie attribuendole la responsabilità dell'accaduto alla figlia e dichiarando di volerle tagliare la testa o la gola una volta uscito dal carcere) e ha dimostrato evidenti difficoltà nel riconoscere le proprie problematiche e nel comprendere i bisogni della minore, antepoendoli ai propri. A tal proposito, assume particolare rilevanza il fatto che costui,

minimizzando i capi di imputazione a proprio carico, ha sostenuto la propria adeguatezza nel prendersi cura della figlia e, all'udienza di primo grado del 24.10.2019, ha affermato di non aver mai sbagliato; parimenti rilevante è il fatto che, invitato a riflettere sulle esigenze di stabilità e di cura di Y., questi non è stato in grado di fornire alcun contenuto al riguardo, limitandosi a ribadire i propri interessi ed il proprio diritto di vedere la figlia, e ha contraddittoriamente sostenuto di poter informare i propri parenti in merito alla situazione della minore al fine di richiedere la loro disponibilità, pur riconoscendo l'assenza di alcun legame significativo tra la sua famiglia e la figlia.

Deve inoltre essere richiamata la valutazione operata dallo psicologo del Servizio pubblico, dott. ...nella relazione del 4 marzo 2019, nella quale quest'ultimo, dando conto dei colloqui avuti con il padre e pur mettendo in luce il suo "comprensibile vissuto di esclusione, rinforzato dalla condizione detentiva", sottolinea che egli "...sembra molto lontano dalla possibilità di comprendere il vissuto della piccola e con poche risorse per occuparsene."

A fronte di una motivazione ampia e fondata su elementi desumibili chiaramente dagli atti, l'appello si presenta carente, non offrendo argomenti in grado di contrastare la correttezza della decisione e non prospettando alcun progetto alternativo concreto, obiettivamente attuabile, anche tenuto conto del suo stato di detenzione destinata a protrarsi per sette anni: invero neppure in chiave prognostica, una simile condizione consente di affermare che sussistano elementi che inducano a pensare al possibile recupero di una capacità genitoriale, in tempi compatibili con le esigenze di Y., la quale oggi ha sei anni.

E' del resto lo stesso lo stesso appellante a richiamare i principi espressi in sede nazionale e sovranazionale secondo i quali è necessario mantenere i legami del minore con la famiglia d'origine e la necessità di garantire il suo sviluppo in un ambiente sano: conseguentemente, laddove sussista un legame familiare, tale legame deve essere garantito.

Nel caso di specie va escluso che Y., proprio a causa del suo stato di abbandono dovuto all'inadeguatezza dei genitori, abbia attualmente un legame con alcuno dei due genitori, poiché anche la condizione della madre è risultata di assoluta inidoneità.

Va premesso che F. A. M., costituitasi nel presente giudizio d'impugnazione in data 27 aprile 2022 a seguito dell'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto da questa Corte, non ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni notificatale in data 28 appello 2020 presso il suo difensore, essendo ampiamente decorso all'atto della sua costituzione il termine di trenta giorni di cui all'art. 17 della l 184/1983.

In ogni caso, come si è detto, nonostante l'abnegazione con la quale i Servizi Sociali hanno attivato e proseguito i percorsi di sostegno alla genitorialità e alla patologia psichica sofferta dalla madre, quest'ultima si è rivelata inaffidabile e non in grado di seguire i progetti predisposti a suo sostegno e a sostegno della genitorialità, ponendo in essere condotte anche gravemente allarmanti e idonee a pregiudicare la figlia minore, nonostante il profondo legame affettivo dimostrato.

Anche con riguardo alla figura materna, del resto, lo psicologo incaricato della verifica delle capacità genitoriali ha offerto indicazioni inequivocabili di inidoneità: il dott...., dopo aver riferito che da un confronto con i Servizi e il CSM sembra emergere un parziale consapevolezza della madre di non poter rappresentare ora una sicurezza per la figlia, pur mantenendo il desiderio di vederla e di mantenere un legame con lei, ha osservato che "...tale prospettiva risulta decisamente incerta, alla

luce della prognosi psicopatologica, delle pendenze penali e soprattutto di ciò che tali aspetti comportano per la bambina.." ritenendo allo stato attuale, dopo più di due anni di interventi sociali, educativi, psichiatrici e psicoterapeutici, del tutto insufficiente e rischiosa la prospettiva di affidamento eterofamiliare, e valutando necessario garantire alla minore il soddisfacimento di "..bisogni attuali, oltre che affettivi di stabilità e sicurezza non ulteriormente procrastinabili."

Tale assoluta inaffidabilità materna, trova conferma nelle ultime relazioni depositate dal Servizio su richiesta di questa Corte, l'ultima delle quali depositata il 28 ottobre 2022, che descrive una situazione ancor più grave.

Emerge infatti che F. A. M., dopo aver intrapreso un'ulteriore relazione sentimentale con un uomo di diversi anni più anziano di lei, dal quale nel frattempo si è separata, ha avuto una nuova gravidanza (per la quale è stata seguita dal Servizio, che l'ha accompagnata per le cure del caso) e nuovamente, nonostante le soluzioni e i percorsi offerti (stante la sua precaria condizione di salute e abitativa), li ha interrotti, contattando solo con discontinuità e al bisogno il centro di salute mentale e giungendo ad ammettere infine (anche agli operatori che l'hanno seguita nella gravidanza) di non escludere una collocazione in comunità con il terzo figlio nascituro.

Significative sono le valutazioni conclusive contenute in tale ultima relazione, nella quale l'Ente tutore e il Servizio Sociale di riferimento per la piccola Y. hanno ritenuto "..che la bambina e il suo delicato percorso di accoglienza familiare non possano essere esposti né ad un ulteriore cambiamento di collocazione volto a favorire la ripresa della relazione con il signor J. A. o con la signora F. A. M., né alla ripresa di incontri con i genitori. Si rammenta che gli incontri con il padre, sospesi dalla sua carcerazione ad oggi, non lo furono inizialmente per diniego da parte dei Servizi Sociali ma a causa del regime specifico di detenzione e successivamente su disposizione dell'Autorità Giudiziaria minorile per il procedimento di adottabilità avviato a protezione della minore, molto fragile e provata dalle complesse vicende familiari. Gli incontri con la madre invece furono sospesi a seguito di agiti gravissimi della stessa contro l'Assistente Sociale, con danneggiamenti degli uffici e con condotte pericolose anche nei confronti degli Agenti delle Forze dell'Ordine intervenuti, motivo per cui i colloqui successivi furono svolti, così come i più recenti, alla presenza della Polizia locale del Comune di Bologna....

La nuova gravidanza della madre, peraltro, inserita ancora una volta nell'ambito di una condizione affettiva, relazionale e sociale complessa e dolorosa, richiederà nuovamente alla stessa un significativo investimento oltre che l'adesione a percorsi terapeutici ... che già in questi mesi mostrano le criticità e le fragilità note, certamente connesse alla storia personale ed alla patologia psichiatrica della signora F. A. M..

In questa delicata fase di vita di Y., certamente ancora in corso di stabilizzazione emotiva e relazionale presso la coppia scelta dal Tribunale per i Minorenni, la piccola deve continuare, a valutazione dei Servizi, ad essere protetta dalle costanti precarietà che i genitori attraversano da anni, che tuttora sussistono e che hanno condotto, dopo un lungo percorso di sostegno intentato con molteplici progettualità, alla valutazione di non recuperabilità nell'esercizio delle funzioni genitoriali."

E poiché, come noto, e come già detto «Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi dell'effettiva ed attuale possibilità di

recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali. Egli inoltre deve tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità» (Cassazione civile, sez. I, 17/02/2021, n.4220; in tal senso Sez. I -, Ordinanza n. 20948 del 30/06/2022, Rv. 665288 – 01) e che «..la capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore, dovendosi considerare non solo le problematiche presenti ma anche quelle passate con le conseguenti dinamiche progressivamente createsi..» (Sez. I -, Ordinanza n. 35838 del 22/11/2021, Rv. 663113 – 01), non v'è dubbio che nessuna prognosi favorevole in tal senso possa essere espressa nei confronti dell'appellante e comunque dei genitori nel caso in esame.

3.3- Tanto premesso, va soltanto rammentato che non è sufficiente "..volere svolgere il ruolo di genitori.." per escludere la situazione di abbandono, che sussiste non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell'adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l'irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri. Inoltre «..l'adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico.» (Cass. Sez. I, sent. N. 3059/2022)

Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, allora, la decisione impugnata non può dirsi inficiata da una insufficiente o carente istruttoria in relazione ad alcuna delle figure genitoriali, come pure infondata è la tesi dell'appellante in relazione alla asserita lesione del diritto alla genitorialità, avendo il giudice di prime cure espresso il proprio giudizio negativo circa il recupero delle competenze genitoriali sulla base di dati oggettivi, quali le osservazioni dei Servizi competenti che hanno costantemente monitorato l'ambiente familiare e le figure genitoriali e dovendosi rinvenire, di conseguenza, la mancanza ed irrecuperabilità delle competenze genitoriali esclusivamente nell'inadeguatezza dimostrata nell'assunzione del ruolo genitoriale e non già, per quanto riguarda l'appellante, nello stato di detenzione paterno.

Tenuto conto della copiosa documentazione e delle regolari relazioni dei Servizi Sociali, nonché — soprattutto — della valutazione specialistica sulla capacità genitoriale già espressa dagli esperti del Servizio sanitario pubblico, risulta superfluo disporre la CTU richiesta dal J. A..

Alla luce di quanto sopra non può che concludersi che sussiste lo stato di abbandono della minore e che entrambe le figure genitoriali non appaiono neppure in prospettiva idonee ed adeguate a garantire una equilibrata crescita della minore.

La sentenza impugnata deve essere in toto confermata, risultando la decisione maggiormente tutelante in termini di stabilità e sicurezza affettiva della bambina nonché compiutamente motivata e adeguatamente supportata dai documenti in atti.

4.- La natura della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

5.- Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 posto che il presente procedimento è esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta l'appello proposto da J. A. e per l'effetto conferma la sentenza impugnata n. n. 37/2020 del Tribunale per i Minorenni dell'Emilia-Romagna, resa in data 13.02.2020 e depositata il 10.03.2020;
- 2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 novembre 2022.

Il Consigliere estensore

dott. Antonella Allegra

Il Presidente

dott. Paola Montanari